



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
POZZALLO

(C.da Raganzino - ☎0932-953327 ☎0932-953590 – e-mail: pozzallo@guardiacostiera.it)

SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Ordinanza n. ~~147~~ / 09

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PORTO DI SCOGLITTI

Località: Scoglitti, Comune di Vittoria

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo,

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972";
- la Legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 17). - Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- il Decreto Legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 (in Suppl. ordinario n. 29/L, alla Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 35). - Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2002, n. 218 (in Gazz. Uff., 2 ottobre, n. 231). - Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera;
- il "Regolamento per la disciplina della navigazione, degli accosti, della circolazione, del traffico commerciale, dello svolgimento delle attività, dei servizi marittimi e della polizia portuale in genere nel porto di Pozzallo", approvato con l'ordinanza n. 109/2004 emanata in data 01.09.2004;
- il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n.146 "Regolamento di Attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 relativo alla nuova regolamentazione della nautica da diporto";

RITENUTO

VISTI

necessario dover impartire specifiche disposizioni per ciò che riguarda la tutela della sicurezza portuale, della navigazione, e del pubblico uso del Porto di Scoglitti
gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione)

E' approvato il "Regolamento del Porto di Scoglitti" allegato alla presente Ordinanza e di seguito definito "Regolamento".

Articolo 2

(Sanzioni)

Salvo quanto disposto dal Regolamento, i trasgressori alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del vigente Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito.

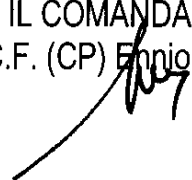
Articolo 3

(Rispetto dell'Ordinanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che entrerà in vigore a partire dal 01 gennaio 2010.

Pozzallo, 14 · XII · 2009

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Ennio GARRO





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGOLAMENTO DEL PORTO DI SCOGLITTI

Articolo 1

(Definizione degli ambiti portuali)

Ai fini del presente Regolamento con il termine "PORTO DI SCOGLITTI" si intende il comprensorio portuale costituito, nel suo insieme, dal Porto Esterno, dal Porto Interno, nonché dallo specchio acqueo antistante (Rada), destinato all'ancoraggio di unità di dimensioni compatibili con i relativi tiranti d'acqua.

Lo specchio acqueo portuale è delimitato dalla congiungente il fanale rosso della diga foranea di sopraflutto con la radice del molo di Levante, come da planimetria allegata (**Allegato 1**).

Articolo 2

(Definizioni)

Il Porto di Scoglitti è costituito da:

1. **DIGA FORANEA**: Molo frangiflutti di ponente, a scogliera su entrambi i lati, della lunghezza di 870 metri.
2. **MOLO DI LEVANTE**: Molo frangiflutti della lunghezza di 472 metri, a scogliera su entrambi i lati;
3. **MOLO INTERNO DI PONENTE**: lunghezza 210 metri, non banchinato;
4. **BANCHINA INTERNA DI PONENTE**: posta alla radice del molo interno di ponente, della lunghezza di 60 metri e larghezza di 10 metri circa;
5. **BANCHINA CENTRALE**: della lunghezza di 110 metri e larghezza di 15 metri circa;
6. **SPIAGGIA INTERNA**: della lunghezza di 150 metri circa;
7. **SPECCHIO ACQUEO INTERNO**: racchiuso dal molo interno di ponente e dalla congiungente dello stesso con il molo di levante;
8. **SPECCHIO ACQUEO ESTERNO**: compreso tra il lato esterno del Molo di Ponente, la Diga Foranea ed il Molo di Levante.

La toponomastica e l'ubicazione dei suddetti moli e specchi acquei è indicata nella planimetria allegata (**Allegato 1**).

Articolo 3

(Destinazione delle banchine e degli specchi acquei portuali)

1. **BANCHINA CENTRALE**: Lato di Nord Est o verso terra -
 - 1.1- Il tratto del Banchina Centrale del porto di Scoglitti, compreso tra la radice della stessa e fino alla recinzione che delimita l'area militare, è destinato –di massima- all'ormeggio di piccole unità da pesca.
 - 1.2- Il secondo tratto della suddetta banchina, compreso tra la quarta e la sesta bitta, delimitato da recinzione metallica, è riservato all'ormeggio di unità militari del Corpo delle Capitanerie di Porto e di altre forze di polizia.
 - 1.3- Il rimanente tratto della banchina è destinato –di massima- all'ormeggio di unità da pesca di maggiori dimensioni, con l'esclusione dell'ultimo tratto di quindici metri, a partire dall'estremità di ponente verso la testata, quest'ultimo riservato, di massima, all'ormeggio temporaneo delle unità che effettuano operazioni di rifornimento carburanti.
2. **BANCHINA CENTRALE**: Lato di Sud Ovest o verso mare –

- 2.1- Lo specchio acqueo delimitato dal Banchina Centrale e dal Molo di Levante, nel quale insistono pontili galleggianti assentiti in concessione al Comune di Vittoria, è riservato al diporto nautico.
- 2.2- Il tratto di banchina che va dal limite della porta di accesso al primo pontile per una profondità di metri 5 e lunghezza di metri 30 verso la radice, è riservato alla sosta temporanea (max. 5 giorni) di piccole unità da pesca e da diporto, per l'effettuazione di attività di ordinaria manutenzione, con le modalità e limitazioni di cui al successivo Articolo 17.

3. MOLO INTERNO DI PONENTE (Tratto banchinato):

- 3.1- Il primo tratto di banchina, della lunghezza di 12 metri circa, contiguo al Mercato Ittico, è riservato all'ormeggio temporaneo delle unità impegnate nelle operazioni di sbarco del pescato, secondo le vigenti ordinanze in materia.
- 3.2- Il rimanente tratto, per la lunghezza di 50 metri a partire della radice, sul quale insistono gli impianti di distribuzione carburanti, è riservato -di massima- all'ormeggio di unità che effettuano operazioni di rifornimento carburanti, solo per il tempo strettamente necessario.

4. MOLO INTERNO DI PONENTE (Tratto non banchinato):

- 4.1- A scogliera su entrambi i lati, è riservato, per la parte interna, all'ormeggio di punta, delle unità da pesca di maggiori dimensioni.
- 4.2- Il lato esterno è destinato alle unità da diporto con le modalità e le limitazioni di cui al seguente Articolo 12.

5. MOLO DI LEVANTE:

- 5.1- Il lato interno del molo di levante, a scogliera, è destinato alle unità da diporto con le modalità e limitazioni di cui all'Articolo 12.

6. SPIAGGETTA INTERNA:

- 6.1- Compresa tra il Mercato Ittico e la radice del molo interno. Il tratto di specchio acqueo contiguo alla spiaggia interna è riservato – di massima - all'ormeggio delle piccole unità da pesca.

In tale area non sono consentite operazioni di riparazione e manutenzione navale. E' permesso il transito pedonale per accedere alle unità da pesca ivi ormeggiate e la movimentazione delle attrezzature di bordo e del pescato.

7. SPECCHIO ACQUEO INTERNO:

- 7.1- È riservato esclusivamente all'evoluzione delle unità che ormeggiano nel porto interno di Scoglitti.

8. SPECCHIO ACQUEO ESTERNO:

- 8.1- È riservato alla navigazione in entrata ed in uscita delle unità.

9. SCIVOLO DI ALAGGIO:

- 9.1- È riservato alle operazioni di alaggio/varo di unità carrellabili.

Articolo 4

(Campo di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina la navigazione, gli ormeggi e la sosta delle navi e dei galleggianti, come definiti dall'Articolo 136 del Codice della Navigazione, nell'ambito del porto di Scoglitti e della relativa rada.

Articolo 5

(Navigazione in ambito portuale)

Le navi e i galleggianti, come definiti al precedente Articolo 4, possono navigare nell'ambito portuale per raggiungere, lasciare o cambiare l'accosto, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

In qualsiasi momento l'Autorità Marittima, nel caso di particolari contingenti situazioni connesse alla sicurezza portuale, intesa nella sua più ampia accezione, potrà adottare ogni provvedimento ritenuto necessario, in deroga a quanto stabilito dal presente Regolamento.

In occasione dell'arrivo in porto, i comandanti/conduttori delle suddette unità dovranno comunicare all'Autorità Marittima i recapiti telefonici da contattare qualora fosse necessario procedere allo spostamento d'urgenza delle stesse.

Le unità che ne hanno l'obbligo d'installazione o possesso, devono osservare ascolto radio VHF sul canale 16 durante le manovre di ingresso/uscita dal porto ed i movimenti in ambito portuale.

Articolo 6

(Velocità di sicurezza)

Ogni unità, in rada e durante la manovra di entrata e di uscita dal bacino portuale, deve sempre procedere a velocità tale da poter agire in maniera appropriata ed efficace per evitare collisioni ed essere fermata entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento.

Ogni unità deve altresì procedere, nell'ambito portuale, a velocità di sicurezza, comunque tale da evitare la creazione di moto ondoso che possa pregiudicare la sicurezza portuale, o creare danno o pericolo alle altre unità presenti.

La suddetta velocità dovrà in ogni caso essere inferiore a 3 nodi.

Articolo 7

(Incidenti)

L'unità che dovesse arrecare danno ad altre unità od agli arredi o strutture nell'ambito portuale, ovvero riporti avarie tali da compromettere la navigazione, deve darne immediato avviso all'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, rimanendo a disposizione.

A tal fine, l'unità deve recarsi, se possibile, al posto di ormeggio indicato dall'Autorità Marittima o fermarsi in rada.

Articolo 8

(Obblighi durante la navigazione in ambito portuale)

Durante la navigazione nell'ambito portuale le unità devono:

- a) mantenersi nei limiti di sicurezza dettati dai fondali esistenti in relazione al proprio pescaggio;
- b) tenere le ancore pronte a dare fondo all'occorrenza;
- c) tenere le vele ammainate e navigare con motore, a remi o a rimorchio;

- d) segnalare con gli strumenti acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia, nonché le manovre che si intende effettuare.

Articolo 9

(Manovre)

All'interno del porto nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:

- a) dirigere personalmente le manovre da parte del comandante/conduuttore dell'unità, in occasione di ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio e disormeggio, operazioni di bunkeraggio ed ogni altra attività tecnico-nautica di particolare perizia;
- b) rispettare il proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme (Colreg 1972) e in base al prudente apprezzamento. In particolare, le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
- c) ormeggiare di punta utilizzando adeguatamente i sistemi d'ormeggio presso il posto-barca eventualmente assegnato. A tal fine, ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità, riguardo alla corretta esecuzione di modalità d'ormeggio, idoneità di cavi e attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
- d) fare corretto uso degli apparati per servizi di bordo, i cui terminali possono essere tenuti in banchina, in condizioni di sicurezza, non fissati in permanenza al suolo con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
- e) ridurre la velocità tenendo i propulsori al più basso regime compatibile col buon governo, come indicato al precedente Articolo 6;

Articolo 10

(Obblighi negli ormeggi)

Durante la permanenza agli accosti le unità devono:

- a) ormeggiarsi in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente a non creare pericoli o danni in relazione al normale transito di unità nella zona prospiciente l'accosto stesso o alla risacca;
- c) regolare i cavi di ormeggio a seconda del procedere delle operazioni di caricazione o scarica e del variare della marea, in modo che siano sempre ben tesi e mai in bando;
- d) assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima di equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre se richieste, in caso di emergenza, dall'Autorità Marittima;
- e) prestare attenzione alle unità che devono transitare o manovrare nelle vicinanze;
- f) mantenere l'ascolto radio in VHF sul Canale 16 per la ricezione di eventuali messaggi di pericolo o di emergenza da parte dell'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti. Lo stesso Ufficio potrà essere chiamato sul canale 16 (156.800 Mhz) dalle ore 08:00 alle ore 20:00 o via telefono al n. 0932 960976 –senza limitazioni orarie- per le sole emergenze;
- g) apporre idonea segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi d'ormeggio o le attrezzature di bordo o da pesca che non possono essere fatte rientrare al termine dei

lavori, occupino il lato banchina in modo tale da presentare pericolo per i veicoli o le persone in transito.

Articolo 11

(Divieti)

1. E' vietato alle unità:

a) Durante la navigazione nello specchio acqueo portuale:

1. procedere oltre la velocità minima manovrabile;
2. tenere imbarcazioni, scale, gru, pennoni, picchi di carico o altre attrezzature sporgenti dal bordo delle unità;
3. effettuare scarichi di rifiuti di qualsiasi genere;
4. emettere segnali sonori diversi da quelli previsti per l'emergenza o per segnalare le manovre.

b) Durante la sosta in porto:

1. ormeggiare in posti di ormeggio non previsti dalla destinazione delle banchine di cui al precedente Articolo 3;
2. occupare accosti operativi se in disarmo;
3. ormeggiare alle banchine a pacchetto, salvo in casi eccezionali su espressa autorizzazione del Comandante del Porto;
4. ancorare nello specchio acqueo interno se non espressamente autorizzati dal Comandante del Porto;
5. ancorare nello specchio acqueo esterno, se non espressamente autorizzati dal Comandante del Porto;
6. occupare lo specchio acqueo prospiciente lo scivolo di alaggio;
7. lasciare unità e/o carrelli nello scivolo di alaggio oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le relative operazioni;
8. tenere attrezzature sporgenti dal bordo sul lato esterno rispetto alla banchina;
9. effettuare scarico di rifiuti di qualsiasi genere.

2. E' inoltre vietato:

1. Il transito e la sosta di qualsiasi unità navale non militare o di polizia nello specchio acqueo antistante gli ormeggi riservati del Molo Interno, di cui al precedente Articolo 3.1.2 per una profondità di 20 metri. Le unità navali che si trovino ormeggiate nella suddetta area potranno essere rimosse d'ufficio dall'Autorità Marittima. Le relative spese sostenute saranno poste a totale carico dei proprietari delle imbarcazioni che hanno contravvenuto a tale divieto;
2. il transito e la sosta di tutti i veicoli e pedoni, se non autorizzati, nel tratto di banchina compreso tra la 4^a e 6^a bitta del lato interno del molo di levante, entro i 3 (tre) metri dal ciglio banchina. La suddetta area, destinata esclusivamente ad uso militare, è delimitata da recinzione e segnalata da apposita cartellonistica;
3. il transito veicolare lungo tutta la Banchina Centrale, se non espressamente autorizzato, in casi particolari, dall'Autorità Marittima;
4. l'ormeggio nel Porto Interno a qualsiasi tipo di unità da diporto, fatto salvo quanto previsto agli Articoli 3.5, 12 e 13.

Articolo 12

(Ormeggio Unità da Diporto)

L'autorizzazione all'ormeggio di unità da diporto nel Molo di Levante e nel Molo Interno di Ponente lato esterno ha durata annuale solare, previa istanza in bollo presentata dagli interessati secondo il modello allegato alla presente ordinanza (**Allegato 3**), in relazione alla disponibilità degli accosti tenuto conto che nel primo tratto del molo di Levante è consentito l'ormeggio ad unità da diporto di lunghezza f.t. massima di 6.00 metri (**Zona A** della planimetria in **Allegato 2**) mentre, nel restante tratto, l'ormeggio di unità da diporto di lunghezza massima f.t. di 10.00 metri (**Zona B** della planimetria in **Allegato 2**).

Nel Molo Interno di Ponente lato esterno, in considerazione della maggiore ampiezza dello specchio acqueo disponibile, è consentito l'ormeggio anche ad unità aventi una lunghezza fuoritutto superiore ai mt. 10. L'assegnazione dell'ormeggio, in tal caso, verrà valutata di volta in volta dalla locale Autorità Marittima in relazione alle caratteristiche tecniche dell'unità.

Le istanze ricevute e trascritte nel registro di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno trattate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti d'ormeggio disponibili, previamente individuati dall'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti.

Le unità di lunghezza massima f.t. compresa tra i 6.01 ed i 10.00 metri concorrono con tutte le altre unità da diporto al rilascio delle autorizzazioni all'ormeggio nella Zona B senza alcuna precedenza.

Alla scadenza dell'autorizzazione, i relativi autorizzati sono tenuti a rendere disponibile l'ormeggio loro assegnato.

E' istituito presso l'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti il registro delle istanze d'ormeggio delle unità da diporto che dovrà riportare i seguenti dati:

- a) Data ed ora di presentazione dell'istanza;
- b) Generalità del richiedente e caratteristiche dell'unità;
- c) Data di rilascio dell'autorizzazione;
- d) Data di scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 13

(Operazioni di bunkeraggio)

Le operazioni di bunkeraggio, da effettuarsi esclusivamente nei tratti di banchina indicati nei precedenti Artt. 3.1.3 e 3.3.2 sono disciplinate dall'Ordinanza n. 20/2003 della Capitaneria di Porto di Pozzallo ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14

(Uso di Fonti Termiche)

L'uso di fonti termiche (saldature, lavori con fiamma ossidrica etc.) è consentito esclusivamente con le modalità e limitazioni imposte dall'Ordinanza nr. 48/2002 della Capitaneria di Porto di Pozzallo ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

(Norme per la circolazione di persone ed autoveicoli)

Fatte salve le esigenze prioritarie connesse con la sicurezza portuale e la salvaguardia della pubblica incolumità, nel comprensorio portuale è consentito l'accesso ed il transito ai veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, comprovata da contrassegno da tenere esposto in maniera visibile sul parabrezza del veicolo stesso.

Tale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ai pescatori professionisti ed agli iscritti nel Registro di cui all'Articolo 68 del Codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di porto di Pozzallo.

Gli interessati potranno avanzare apposita richiesta all'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, motivando l'esigenza di dover accedere e circolare nell'ambito portuale di Scoglitti **(Allegati 4 e 5)**.

La velocità massima consentita in ambito portuale è di 10 Km. orari. Sono vietate la fermata a ciglio banchina e la sosta nell'intero ambito portuale.

Agli ingressi del comprensorio portuale di Scoglitti viene posta, a cura del Comune di Vittoria, la prescritta segnaletica indicante il divieto di accesso ai veicoli non autorizzati, il limite massimo di velocità di 10 Km. orari, il divieto di sosta in ambito portuale e fermata a ciglio banchina, nonché gli estremi dell'Ordinanza di approvazione del presente Regolamento.

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo non è richiesta per l'accesso in porto di veicoli delle Forze di Polizia, Forze Armate e della P.A.. in genere, mezzi di intervento per emergenze (V.V.F., Autoambulanze, Protezione Civile etc.) e quelli muniti di contrassegno per libero accesso nei porti nazionali in corso di validità.

E' comunque fatto obbligo di:

1. puntuale rispetto della segnaletica orizzontale e verticale;
2. transitare, in assenza di idonee barriere d'interdizione, a distanza di sicurezza - non inferiore a 2 metri - dal ciglio banchina;
3. transitare a distanza di sicurezza - non inferiore a 10 metri - dal raggio d'azione di gru ed altri mezzi meccanici, cavi in tensione, cantieri o aree di lavoro, depositi o impianti di erogazione di carburante e prodotti combustibili, attività di alaggio e varo di unità navali;
4. non transitare con veicoli di ogni tipo su pontili e passerelle;
5. non transitare con veicoli di ogni tipo su scali di alaggio e varo, dove è consentita la sola fermata dei veicoli, e relativi carrelli, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di alaggio e varo;
6. transitare nelle sole aree consentite, con la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e degli arredi portuali, della visibilità, delle condizioni meteomarine, della presenza di cantieri di lavoro e di altri veicoli, nonché di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;
7. adottare idonee misure igienico-sanitarie e di sicurezza per gli animali domestici al seguito.

Articolo 16

(Deposito in banchina di merci e materiale)

Lungo la Banchina Centrale è consentito il deposito temporaneo, per un periodo non superiore a cinque giorni, di merci, materiali e/o equipaggiamenti.

A tal fine, gli interessati hanno l'onere di presentare apposita istanza in bollo, all'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti **(Allegato 8)**.

La predetta istanza dovrà contenere i seguenti dati:

- a) le generalità del proprietario della merce/materiali e/o equipaggiamenti;
- b) la zona portuale da occupare;
- c) la natura e quantità della merce/materiali e/o equipaggiamenti da depositare;

d) la durata della sosta.

Chiunque depositi merci in banchina ha l'obbligo, al termine del periodo di sosta autorizzato, di procedere allo sgombero ed alla rimessa in pristino stato delle aree interessate.

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla vigenti ordinanze emanate sull'argomento dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Il deposito temporaneo in banchina delle attrezzature da pesca è disciplinato dall'Ordinanza n.08/2009 della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Articolo 17

(Sosta e rimessaggio)

La sosta ed il rimessaggio di piccole unità, sia da pesca che da diporto è consentita, previa richiesta da avanzare alla locale Autorità Marittima, esclusivamente per il tempo necessario ad eseguire lavori di ordinaria manutenzione e riparazione, e comunque per periodi non superiori a cinque giorni, esclusivamente nel tratto della Banchina Centrale di cui al precedente Articolo 3.2.2 in area decentrata appositamente individuata dalla locale Autorità Marittima.

Gli interessati potranno essere autorizzati, previa presentazione di apposita istanza in bollo, dall'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti **(Allegato 6)**.

La predetta istanza dovrà contenere i seguenti dati:

1. le generalità del proprietario dell'unità da alare;
2. I dati principali dell'unità (Lunghezza, Larghezza, Tsl, Nome, Matricola);
3. la natura e durata presunta dei lavori da effettuare.

Al termine dei lavori, l'area dovrà essere rimessa in pristino stato a cura del richiedente la sosta, ponendo in essere ogni accorgimento necessario comunque ad evitare la caduta in mare e/o in banchina, di materiale di risulta e/o rifiuti di ogni genere, facendo ricorso ad idonee misure preventive.

Articolo 18

(Alaggio e Varo)

Nel porto di Scoglitti le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate utilizzando lo scivolo di cui al precedente Articolo 3.9 o presso la Banchina Centrale di cui al precedente Articolo 3.1.

L'Autorità Marittima si riserva di valutare istanze di alaggio e varo da effettuarsi eccezionalmente in aree diverse da quelle su elencate.

L'alaggio e varo di natanti (così come definiti dalla disciplina vigente sulla nautica da diporto) con l'ausilio di carrelli stradali, utilizzando lo scivolo di cui al comma 1 del presente articolo non è soggetta ad alcuna formalità.

Nello scivolo di alaggio è vietata la sosta, anche temporanea, di unità e/o carrelli oltre il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni. E' inoltre vietata la sosta alle autovetture.

Gli armatori/proprietari che intendono alare o varare le proprie unità a mezzo autogrù devono inoltrare con un preavviso di almeno 24 ore, apposita comunicazione all'Autorità Marittima, come da fac-simile allegato **(Allegato 7)**. La suddetta comunicazione deve essere firmata, per accettazione, dalla ditta/società esecutrice dell'operazione in conto terzi .

Le operazioni di alaggio e varo in conto terzi, di cui al punto precedente, possono essere effettuate esclusivamente dalle ditte/società regolarmente iscritte nei registri di cui all'Articolo 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, comunicherà eventuali motivi ostativi all'effettuazione delle operazioni ovvero eventuali ulteriori prescrizioni ritenute opportune per la salvaguardia della pubblica incolumità ed al regolare svolgimento delle attività portuali.

Le operazioni possono essere effettuate esclusivamente dal personale tecnico delle ditte autorizzate all'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

La ditta/società operante assume altresì la direzione delle operazioni di alaggio/varo dell'unità, verificando, prima dell'esecuzione delle stesse, le condizioni della banchina e l'idoneità della stessa a sopportare il peso totale da movimentare.

Ferma restando la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, la ditta/società esecutrice delle operazioni è tenuta alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) l'operazione di alaggio/varo dovrà essere effettuata con gru ed attrezzature di sollevamento aventi caratteristiche tecniche idonee in relazione al peso ed alle dimensioni dell'unità da movimentare;
- b) la gru utilizzata deve essere in regola con le ispezioni periodiche previste dalla vigente normativa in materia;
- c) le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- d) dovranno essere evitate situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità, adottando ogni precauzione necessaria ad evitare il verificarsi di incidenti;
- e) dovrà farsi particolare attenzione affinché lo spazio di manovra sia libero ed a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche e/o tombini presenti nella zona di operazioni;
- f) le operazioni dovranno avvenire solo in ore diurne, senza persone a bordo dell'unità da alare/varare, con condizioni meteo favorevoli e nelle aree previste dal presente Regolamento;
- g) dovrà essere posta in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- h) durante le fasi di sollevamento è vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito nella zona interessata dalle operazioni a persone e/o mezzi non addette ai lavori; a tal fine la zona deve essere opportunamente delimitata e segnalata;
- i) dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento marino con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e portuale;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle vigenti ordinanze emanate sull'argomento dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Articolo 19

(Pesca nei porti)

Nel porto di Scoglitti è vietato l'esercizio della pesca comunque effettuata, salvo autorizzazione del Comandante del Porto.

Il divieto di cui al comma precedente vige anche negli specchi acquei limitrofi alle opere foranee e per un raggio di metri 500 dalle imboccature del porto.

Articolo 20

(Motopescherecci in disarmo)

Il disarmo dei motopescherecci può essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza, in cui deve essere indicato il punto di ormeggio, il periodo previsto di disarmo, le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.

Durante il disarmo, il responsabile del motopeschereccio deve attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardiania.

Resta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di non autorizzare la sosta di unità in disarmo in determinati tratti di banchine necessari per lo svolgimento di operazioni commerciali in genere.

Articolo 21

(Lavori a bordo dei motopescherecci)

A bordo dei motopescherecci ormeggiati lungo le banchine operative sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione, che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza dell'unità e non contrastino con la sicurezza portuale.

Tutti gli altri lavori possono essere eseguiti a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima, previa presentazione di documentata istanza.

Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il nulla osta dell'Autorità Marittima.

Articolo 22

(Norme per la prevenzione degli incendi)

Entro l'ambito portuale, sulle banchine, sui moli, sui piazzali e su tutte le unità ormeggiate nel porto di Scoglitti è vietato accendere qualsivoglia fuoco, utilizzare fiamme libere ovvero attivare fonti di ignizione senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima, da rilasciarsi secondo le norme contenute nell'Ordinanza n.79/2001 della Capitaneria di Porto di Pozzallo..

Chiunque rilevi un principio d'incendio in ambito portuale, è tenuto a darne immediato avviso all'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti.

Articolo 23

(Gestione dei rifiuti di bordo)

Tutti i rifiuti prodotti dalle unità presenti in porto dovranno essere gestiti in conformità alle normative ed alle locali ordinanze vigenti in materia.

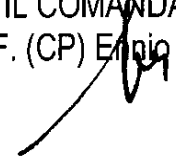
Articolo 24

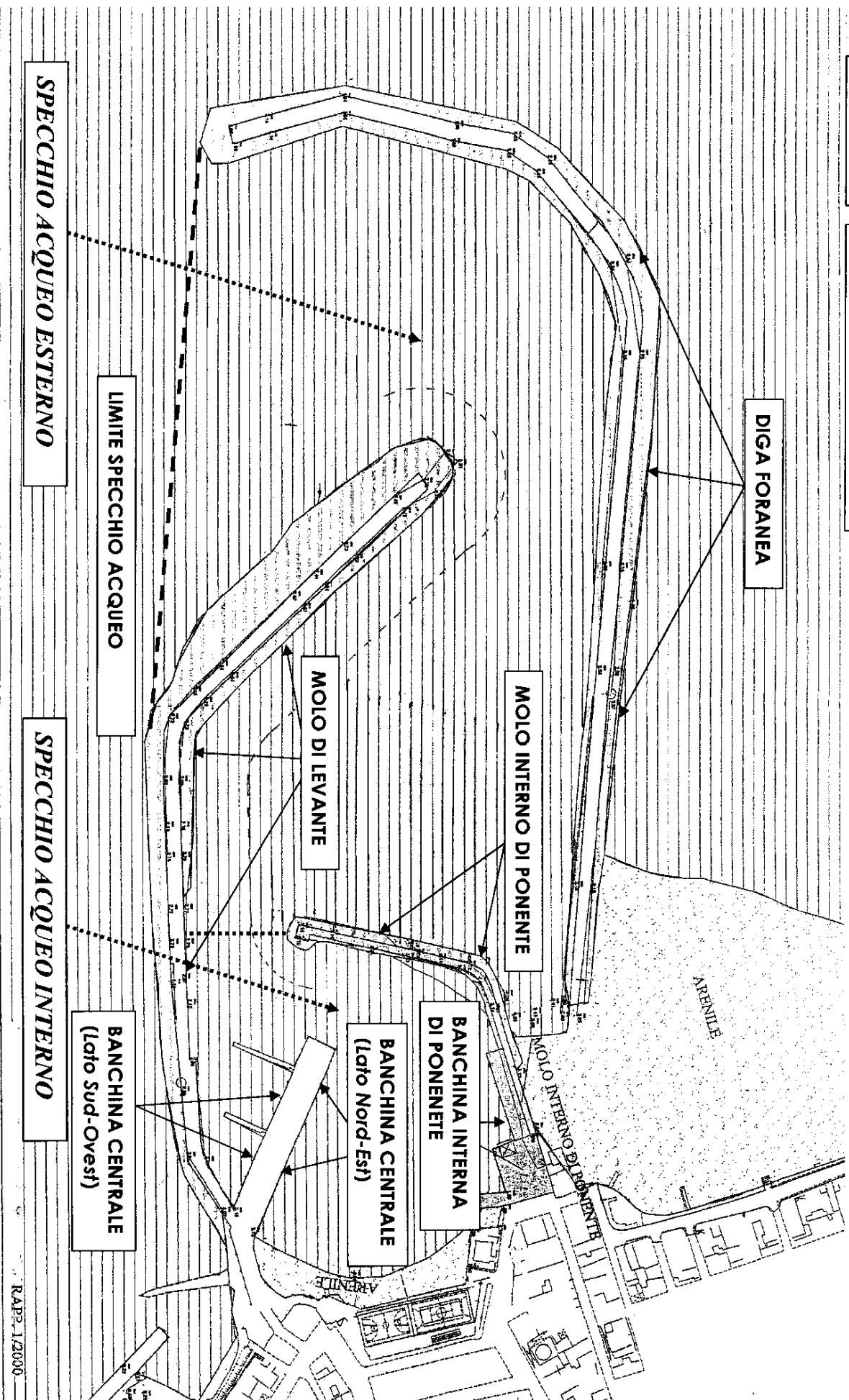
(Clausole di salvaguardia)

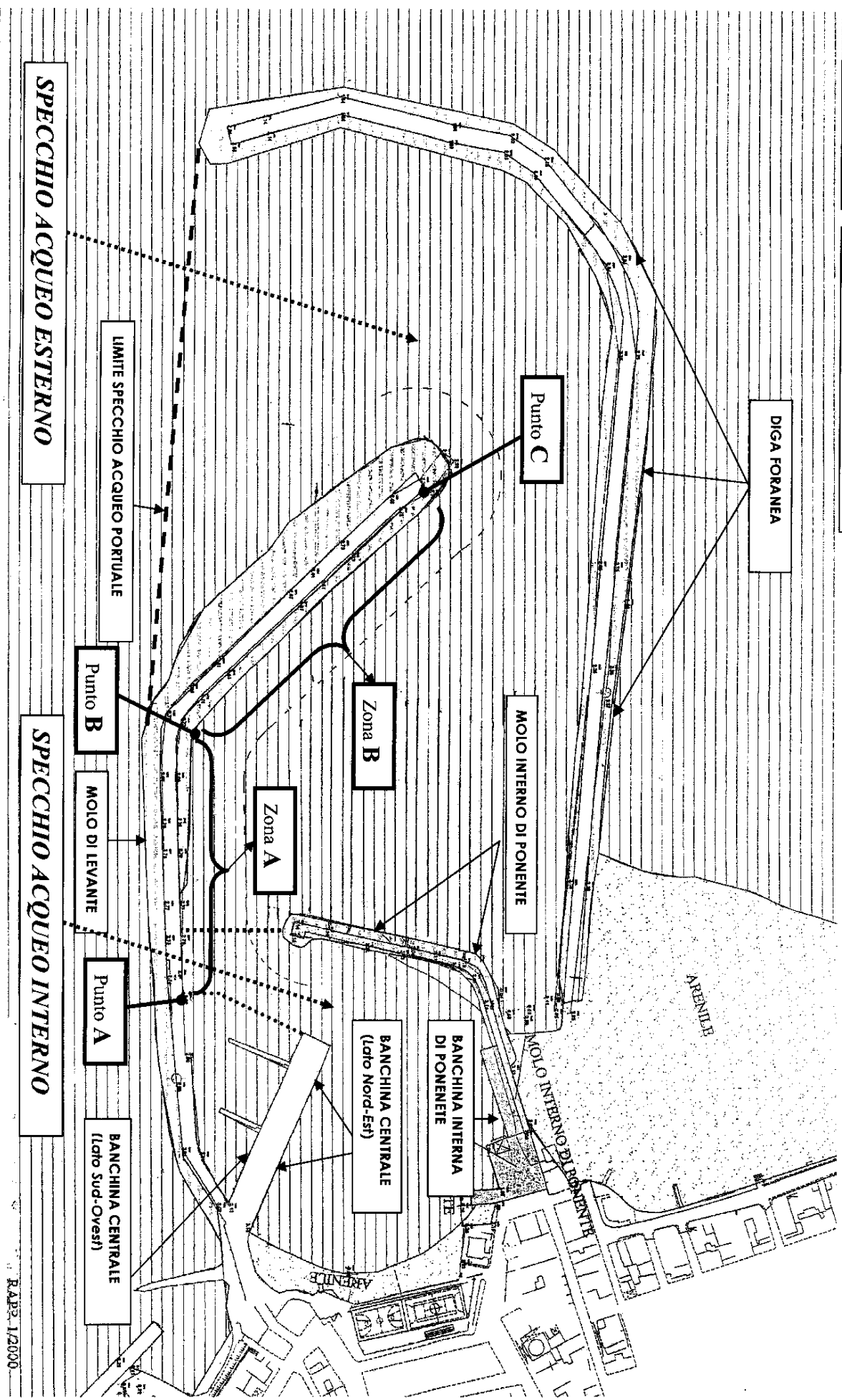
Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, l'Autorità Marittima si riserva di derogare alle presenti disposizioni per contingenti situazioni a tutela della sicurezza portuale e della navigazione.

Pozzallo, 14.XII.2009

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Ennio GARRO







ALLEGATO 3

Riservato a Locamare Scoglitti

Marca da
Bollo

Euro 14,62

Istanza presentata il _____

Alle ore _____

N° di registro _____

All'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e
residente a _____ in Via _____ telefono
n° _____ in qualità di proprietario dell' imbarcazione/natante da diporto denominata
_____ consapevole che, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, le
falsità in atti e dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali
vigenti in materia,

CHIEDE

Ai sensi dell'art. _ dell'ordinanza n. _____, l'autorizzazione all'ormeggio della propria unità
presso la banchina del molo di levante/ponente, destinata alle unità da diporto, del porto di Scoglitti
fino al 31 dicembre del corrente anno.

A tal fine, si specifica quanto segue:

- ° Nome e numero dell'unità: _____
- ° T.S.L.: _____
- ° Lunghezza fuori tutto: _____
- ° Larghezza massima fuori ossatura: _____
- ° Colore: _____
- ° Motore Entro/fuoribordo marca: _____ HP _____
- ° Caratteristiche particolari dell'unità: _____

Si allegano:

1. copia del documento d'identità;
2. rilievi fotografici dell'unità;
3. Idonea documentazione ovvero autocertificazione in regola con le normative vigenti in
materia, attestante il titolo in funzione del quale il richiedente dispone dell'unità;
4. Polizza Assicurativa.

Scoglitti, lì _____

Firma per esteso del dichiarante

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base
alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle limitazioni e dei divieti, riguardanti l'accesso, il transito e la sosta di persone e
veicoli nel porto di Scoglitti, nonché di manlevare l'autorità Marittima e con essa l'Amministrazione Statale, da eventuali danni a
persone e/o cose in dipendenza dall'eventuale rilascio dell'autorizzazione di accesso in porto.

Scoglitti, lì _____

Firma per esteso del dichiarante

ALLEGATO 4

Marca da
Bollo

Euro 14,62

All'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
recapiti telefonici 1) _____ 2) _____ 3) _____

In qualità di proprietario/armatore/comandante della M/B da pesca denominata _____
Iscritta al nr. _____ dei Registri di Scoglitti, consapevole che ai sensi dell'Art. 76 del
D.P.R. n° 445, le falsità in atti e dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali vigenti in materia :

CHIEDE

Il rilascio dell'apposito permesso di accesso in porto, per le aree destinate al parcheggio delle
autovetture, (ad esclusione della fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 01:00 di ogni
giorno) per la seguente autovettura:

Marca e Modello: _____ Targa: _____

Compagnia Assicuratrice _____ Scadenza periodo Assicurativo _____

Allega la seguente documentazione:

1. Copia della Carta di Circolazione;
2. Copia del Certificato di Assicurazione;
3. Copia del Documento di riconoscimento;
4. Una Marca da Bollo di € 14,62.

Scoglitti, li _____

Firma

**All'Ufficio Locale Marittimo
di Scoglitti**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
recapiti telefonici 1) _____ 2) _____ 3) _____

In qualità di commerciante/mediatore/mandatario per la vendita del prodotto ittico, regolarmente autorizzato a _____, consapevole che ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n° 445, le falsità in atti e dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in materia :

CHIEDE

Il rilascio dell'apposito permesso di accesso in porto per il ritiro/vendita del pescato (nella fascia oraria in cui si svolge la commercializzazione del prodotto ittico) per la seguente autovettura:

Marca e Modello: _____ Targa: _____

Compagnia Assicuratrice _____ Scadenza periodo Assicurativo _____

Allega la seguente documentazione:

1. Copia della Carta di Circolazione;
2. Copia del Certificato di Assicurazione;
3. Copia del Documento di riconoscimento;
4. Una Marca da Bollo di € 14,62;
5. Copia Autorizzazione Sanitaria.

Scoglitti, li _____

Firma

**All'Ufficio Locale Marittimo
di Scoglitti**

Il sottoscritto _____ in qualità di Armatore/Proprietario dell'unità
da _____ denominata _____, Residente a
_____ in via _____

Numero di telefono di riferimento _____ / _____
Numero di telefono di riferimento _____ / _____

CHIEDE

L'autorizzazione ad effettuare la sosta per lavori della propria unità presso la banchina centrale del Porto di Scoglitti.

A tal fine, si specifica quanto segue:

- Nome e numero dell'unità: _____
- T.S.L.: _____
- Lunghezza fuori tutto: _____
- Larghezza massima fuori ossatura: _____
- Tipo di operazione richiesta: _____
- Giorno ed ora dell'effettuazione dell'operazione: _____
- Quantità di carburante a bordo: _____
- Portata di sicurezza di sollevamento riferita al sistema di sollevamento dell'autogru: _____
- Nominativo della ditta e degli operai che eseguiranno le operazioni: _____
- Lavori da eseguire: _____

Si allega copia del documento d'identità;

Scoglitti, li _____

L'ARMATORE/PROPRIETARIO

Il sottoscritto accetta di eseguire le operazioni sopra citate e di osservare tutte le prescrizioni previste nel regolamento del Porto di Scoglitti e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si allega copia del documento d'identità;

La Richiesta deve essere sempre presentata 24 ore prima dell'operazione

Scoglitti, li _____

LA DITTA ESECUTRICE

ALLEGATO 7

All'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e
residente _____, recapito telefonico _____
cellulare _____, in qualità di Armatore/Proprietario dell'unità da
_____ denominata _____.

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo __ dell'Ordinanza n. _____ e successive modifiche ed integrazioni, l'intenzione di effettuare l'alaggio/il varo e la sosta per lavori (Barrare se non richiesto) della propria unità presso: _____ (Specificare).

A tal fine, (consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità) il sottoscritto specifica quanto segue:

- Nome e numero dell'unità: _____ T.S.L.: _____;
- Peso totale da movimentare comprensivo del peso dell'unità e delle eventuali pertinenze di bordo _____;
- Lunghezza fuori tutto: _____ Larghezza fuori tutto: _____;
- Quantità di carburante e/o lubrificante presente a bordo: _____;
- Eventuali altri pesi presenti a bordo: _____;
- Data dell'alaggio _____ Data del varo _____;
- Durata della sosta _____ Mq. occupati _____;
- Lavori da eseguire durante la sosta: _____;
- Qualora non coincidenti, indicare l'Armatore: _____.

- Si allega copia del documento d'identità.

Scoglitti, _____

IL RICHIEDENTE

Dichiarazione ai sensi del Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445

Il sottoscritto (consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità), dichiara di essere regolarmente iscritto nei Registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo, accetta di eseguire l'operazione di alaggio e varo della suddetta unità e di osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

A tal fine il sottoscritto specifica che la gru che sarà utilizzata per le suddette operazioni sarà la seguente:

- Autogru _____, tipo _____, modello _____, targa _____, anno di costruzione _____, data ultima revisione _____;
- Data ultima revisione ISPESL al sistema di sollevamento _____;
- Data ultima revisione fasce _____ Data ultima revisione catene _____;
- Portata di sicurezza di sollevamento, espressa in tonnellate, riferita al sistema di sollevamento dell'autogru: _____;

Il sottoscritto altresì dichiara che il personale addetto alle operazioni sotto specificato:

Conduttore: Sig. _____;

Manovratore: Sig. _____;

_____ : Sig. _____;

è dipendente della ditta indicata in epigrafe, è in possesso di tutti i titoli necessari per eseguire le operazioni in parola ed è stato reso edotto delle norme emanate dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo con l'Ordinanza n. ____/09 nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle procedure indicate nel piano di sicurezza ed all'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

Allega copia del documento di identità degli stessi.

Dichiaro inoltre, che il personale impiegato è in possesso di tutti i titoli necessari per l'effettuazione delle operazioni nonché dei dispositivi di protezione individuale in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'Autorità Marittima rimane manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose derivanti dallo svolgimento della suddetta attività da intendersi ricadere interamente sulla ditta esecutrice dei lavori.

La sottoscritta ditta esecutrice dichiara inoltre, di rispettare tutte le specifiche prescrizioni contenute nell'Ordinanza n. ____/2009, di seguito elencate:

- 1) le operazioni potranno essere eseguite esclusivamente dal personale tecnico della ditta autorizzata, che dovrà, altresì, delimitare e segnalare l'area delle operazioni, ricomprendendo l'intero raggio di azione del braccio del mezzo di sollevamento e del carico ad esso collegato, lasciando comunque, un margine di sicurezza aggiuntivo determinato in base alle condizioni ambientali ed alla buona pratica. La suddetta area lavori dovrà essere adeguatamente sorvegliata per tutta la durata delle operazioni, al fine di evitare che persone e/o mezzi estranei alle stesse possano pericolosamente entrare nel raggio di azione della gru e del carico sospeso;
- 2) nella zona di mare prospiciente l'area interessata dai lavori sono interdetti l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale non direttamente coinvolta nelle operazioni di alaggio/varo nonché il transito a meno di 10 (dieci) metri di distanza dal raggio di azione della gru;
- 3) prima dell'inizio dei lavori, il personale operante dovrà assicurarsi che tutti gli apprestamenti utilizzati per le operazioni (argani, verricelli, cavi, bilancieri, fasce e simili), siano idonei a sostenere il carico del mezzo da movimentare e che siano stati regolarmente sottoposti ai collaudi, verifiche, ispezioni e previste manutenzioni periodiche nonché muniti delle prescritte certificazioni di legge in corso di validità, che dovranno essere prontamente esibite a richiesta delle Autorità preposte ai controlli;
- 4) le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- 5) non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità e dovranno essere adottate, di conseguenza, tutte quelle precauzioni necessarie per evitare il verificarsi di incidenti;
- 6) lo spazio di manovra dovrà essere libero ed a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche e/o tombini presenti nella zona delle operazioni;
- 7) le operazioni dovranno avvenire senza persone a bordo dell'unità navale da alare/varare e nelle aree previste dal vigente Regolamento;
- 8) l'impresa esecutrice delle operazioni di alaggio dovrà osservare tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- 9) durante l'eventuale transito in ambito portuale l'autogru o l'apparecchiatura di sollevamento dovrà osservare le pertinenti norme del Codice della Strada, unitamente a quelle che disciplinano la circolazione veicolare in ambito portuale.
- 10) gli addetti ai lavori dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;
- 11) le operazioni di varo/alaggio dovranno essere effettuate con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru, con espresso divieto di sollevare e/o trasportare persone nonché carichi superiori alla portata nominale e/o carichi tali da mettere a rischio la stabilità dell'autogru;
- 12) il personale addetto alle operazioni dovrà, inoltre, assicurarsi delle condizioni generali dell'area interessata, dell'idoneità della stessa a sopportare il carico costituito dal mezzo impiegato per il sollevamento e dall'unità da movimentare, sospendendo le operazioni in caso di incertezza;
- 13) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni danno a persone e cose nonché alle banchine, aree demaniali marittime o portuali ed alle relative infrastrutture. A tal fine, è vietato lasciare, anche per brevi periodi, il carico sospeso incustodito;
- 14) il personale operante dovrà adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di prevenire ogni forma d'inquinamento marino o dell'ambiente costiero, con divieto di gettare rifiuti di ogni genere nell'ambito del demanio marittimo e nelle zone portuali. A tal fine, è vietato movimentare unità navali che contengano merci pericolose e/o inquinanti, prima dell'inizio dell'attività di alaggio o varo pertanto, il personale operante dovrà verificare che l'unità interessata non contenga liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
- 15) al termine dei lavori l'area interessata dovrà essere rimessa in pristino stato e l'eventuale materiale di risulta dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa;
- 16) la permanenza dei mezzi operanti e delle unità navali nelle aree pubbliche è consentita per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'alaggio od il varo del mezzo nautico. E' fatto divieto di lasciare unità navali alate sul pubblico demanio marittimo o presso le banchine portuali, se non espressamente autorizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Si allega copia del documento d'identità;

Scoglitti, lì _____

LA DITTA ESECUTRICE



ALLEGATO 8

Marca da
Bollo
Euro 14,62

All'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

Residente a _____ in via _____

Numero di telefono di riferimento _____ / _____

Numero di telefono di riferimento _____ / _____

CHIEDE

Ai sensi dell'Art. ____ del Regolamento di Disciplina del Porto di Scoglitti e dell'Ordinanza n. 08/09 del 06.02.2009 della Capitaneria di Porto di Pozzallo, l'autorizzazione ad effettuare il deposito temporaneo in banchina, per un periodo non superiore a cinque giorni, delle merci sottoindicate, destinate all'imbarco/ sbarcate dal _____ presso la banchina centrale / la banchina del molo interno di ponente, come da planimetria in allegato.

A tal fine, si specifica quanto segue:

- Nome e numero dell'unità: _____
- Tipo di Merce da Depositare: _____
- Quantitativo in colli: _____ Peso totale: _____
- Durata della sosta: Giorni _____ a partire dal giorno: _____
- Motivo del deposito: _____
- Mezzi utilizzati per la movimentazione: _____

Si allega copia del documento d'identità;

Scoglitti, li _____

IL RICHIEDENTE

La Richiesta deve essere sempre presentata 24 ore prima dell'operazione